



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001197/P

Del 04/11/2015 15 29 47

Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della IV Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “modifica alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa)” (Reg. Gen. n. 89)

Ad iniziativa dei Consiglieri Alberico Gambino e Luciano Passariello

Depositata in data 29 ottobre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **4 NOV 2015**

IL PRESIDENTE

R. Di A...



29/10/2015
Dati, BDA ai Fallo
SITUA CANTINO AGE

Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

Prot. Gen. 2015.0014662/A
Del 29/10/2015 10 13 14
Da: CR A SERASS

Prot. n. 0270/2015 SP/GAMBINO DEL 26/10/2015

Signor Presidente
Consiglio Regionale
SEDE

Oggetto: Art. 96 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale. Progetto di legge avente ad oggetto: Modifica alla legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) integrate dalle leggi regionali n.1/2011 n.17/2012,n.40/2012, n.2/2014,n.16/2014

Gentile signor Presidente,

trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegato Progetto di legge avente ad oggetto "Modifica alla legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) integrate dalle leggi regionali n.1/2011; n.17/2012, n.40/2012, n.2/2014, n.16/2014, redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 del Regolamento del Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Relazione Finanziaria
- c) Progetto di legge suddiviso in articoli.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

I Consiglieri Regionali
Gruppo FDI

Alberico Gambino

Luciano Passariello

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N.

29/10/15
uf Amant'lee



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

PROGETTO DI LEGGE

Modifica alla legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) integrate dalle leggi regionali n.1/2011, n.17/2012, n.40/2012, n.2/2014, n.16/2014.

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 89



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge introduce modifiche ed integrazioni alla alla legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) integrate dalle leggi regionali n.1/2011, n.17/2012, n.40/2012, n.2/2014, n.16/2014.

Dato che le Amministrazioni comunali, manifestano l'utilità di una proroga della legge regionale legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19 (Piano Casa), in quanto non riuscirebbero ad evadere, alla data del termine di scadenza fissato dalla legge al 11/01/2016, le istanze già presentate, giacenti presso gli uffici. Inoltre le stesse amministrazioni segnalano la necessita di chiarire alcuni aspetti interpretativi delle norme sorti nell'applicazione della legge, dalla sua entrata in vigore ed in conseguenza delle molteplici modifiche introdotte a tutt'oggi.

Visto che anche gli ordini professionali (architetti, ingegneri, geometri), attesa la grave crisi che sta attraversando da diversi anni il comparto dell'edilizia, chiedono tale proroga è necessario intervenire in merito.

Il differimento del termine di presentazione consentirà di proseguire nel raggiungimento delle finalità previste dalla legge **all'art.1 comma a)** (Contrasto della crisi economica e tutela dei livelli occupazionali), **comma b)** (utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico) **comma c)** a incrementare, in risposta ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata); nonché alle amministrazioni comunali e ai singoli cittadini ed operatori del settore di continuare ad avvalersi dei benefici contenuti nella legge , dando ulteriore impulso, in questa fase di grave crisi economica, al settore edile che ha bisogno di un forte rilancio.

La presente proposta di legge mira inoltre ad apportare, i correttivi ad alcuni articoli e comma per chiarire aspetti interpretativi e migliorarne l'applicabilità in linea con principi della normativa stessa.

Il **comma a)** propone la proroga dei termini di presentazione delle istanze di due anni dall'entrata in vigore della legge.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

I **comma b),d),e),f)** propongono modifiche interpretative e di snellimento della procedure. Infatti le leggi di proroga dei termini di presentazione dell'istanza, hanno modificato solo il comma 1 dell'art 12, senza intervenire su altri articoli che richiedono, come requisiti, anche il rispetto di termini per l'applicabilità della legge stessa. Considerato che ciò provoca dubbi interpretativi e disparità di trattamento tra gli aventi diritti dalla data di entrata in vigore delle legge n.1/2011 e quelli maturati alle successive date di proroghe, nasce la necessità di allineare i requisiti ed i termini delle norme interessate con la modifica della data di presentazione del termine ultimo dell'istanza.

Il **comma c** tratta la norma prevista nella **legge 16/2014 all'art 1 comma 73 lett. f)** che limita i casi di esclusione, su cui non è possibile realizzare gli interventi previsti dalla legge, per edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria, aggiungendo il **comma 4bis all'art.12** con cui specifica che "Possono essere autorizzati gli interventi già realizzati alla data in vigore delle presenti norme ed ad esse conformi"

In tal modo, al modifica, ha reso possibile la realizzazione degli interventi previsti dalla legge in oggetto anche per gli edifici su cui sono già state eseguite opere in assenza di titolo abilitativo, ma conformi alle norme dettate dalla stessa legge. Pertanto al fine di evitare interpretazioni non autentiche, con la lettura coordinata delle due norme, si ritiene opportuno riformulare il testo del **comma 1 lett. a) dell'art 3** con un richiamo espresso al comma 4 bis dell'art.12

I **comma g),h),j)**, propongono modifiche all'art 6 bis(interventi edilizi in zone agricole)

In particolare, il **comma g** ripristina la possibilità di mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati nelle zone agricole per uso residenziale, per il nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo, già previsto nell'art 6 bis comma 1 introdotto dalla legge di modifica di n.1 del 5 gennaio 2011, a prescindere dal titolo e dal tipo di conduzione. Successivamente la formulazione approvata con la **legge 16/2014 art.1 comma 73 lett. c)** ha limitato l'applicazione del cambio di destinazione d'uso dei fabbricati nelle zone citate al solo **imprenditore agricolo** sostituendo, in tale facoltà, il proprietario del fondo agricolo, che è come noto, anche ai sensi del DPR 380/2011 è l'unico legittimato a formulare tale richiesta alle amministrazioni preposte, atteso che lo stesso genere effetti che si riflettono sulla fiscalità e sul bene del valore intestato.

L'ulteriore modifica che proponiamo al **comma 1 lett. b art.2**, mira ad eliminare una disparità di trattamento creatasi, nell'applicazione della legge,, tra gli edifici rurali



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

ubicati fuori dalle zone classificate agricole, definiti al comma sopracitato, e quelli ubicati all'interno delle zone agricole normato dal comma 2 art.6bis. La modifica consentirebbe di estendere l'applicazione della norma anche per le case coloniche di vecchia costruzione, realizzati in epoca anteguerra, ricadenti in zona agricola, ma che hanno perso i requisiti di ruralità e l'uso legato all'attività agricola. In tal senso si chiede il rispetto delle seguenti condizioni: a) la perdita del riconoscimento della condizione di ruralità normato dall'art 9 della legge n.305 del 30 Dicembre 1993(Istituzione del Catasto); b) la realizzazione prima dell'entrata in vigore dalla l.r. n.14 del 20 Marzo 1982 che detta "*Indirizzi programmatici di assetto territoriale*" e consente il rilascio di concessioni ad edificare, per le residenze e le pertinenze in zona agricola per la conduzione del fondo.

I Consiglieri Regionali

Gruppo FDI

Alberico Gambino

Luciano Passariello



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi oneri a carico della regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Modifica alla legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19
(Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa)

Articolo 1

Modifiche legislative

1. la legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19 è così modificata:

- a) Al comma 1 dell'articolo 12 la parola: "trentasei" è sostituita dalla seguente: "ottantaquattro".
- b) Al comma 1, lettera c dell'articolo 2, dopo le parole "del settanta per cento dell'Utilizzo" inserire le seguenti parole "della superficie lorda".
- c) Al comma 1, lettera a) all'articolo 3 dopo la parola "sanatoria" aggiungere la seguente frase "ad eccezione dei casi rientranti nell'articolo 12 comma 4bis".
- d) Al comma 2 lettera g dell'articolo 4, dopo la parola "ultimati sostituire le parole "alla data in vigore della presente legge" con le seguenti parole "entro il termine previsto dall'art 12 comma 1".
- e) Al comma 8bis dell'articolo 7, sostituire le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti parole "entro il termine previsto dall'art 12 comma 1".
- f) Al comma 5 dell'articolo 4 dopo la parola "lavori.", aggiungere le seguenti parole "Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario, da riportare quale condizione nel titolo abilitativo, con la quale lo stesso si impegni a mantenere la destinazione d'uso residenziale per almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione lavori".
- g) Al comma 1 articolo 6 bis sostituire le parole "dell'imprenditore agricolo" con "del proprietario del fondo".
- h) Al comma 1 lett. b dell'articolo 2 dopo le parole "Classificate agricole" aggiungere eliminare la virgola ed inserire il seguente testo: "e quelli ricadenti in zona agricola che abbiano perso il riconoscimento di ruralità e l'uso legato all'attività agricola come normato dalla legge 30 Dicembre 1993 n. 305 art. 9 comma 3; e che siano stati realizzati in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge Regionale del 20.03.1982 n.14.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

- i) **Al comma 1 lett.b dell'articolo 2 dopo la parola agricolo, eliminare il punto ed aggiungere il seguente testo: "ove la destinazione ad uso agricolo è già presente, con esclusione dei fabbricati a destinazione agricola realizzati in epoca antecedente all'entrata in vigore della purché siano strumentali alla coltivazione del fondo ed a condizione, che l'area di pertinenza sia sottoposta a vincolo di inedificabilità a favore del comune."**

Art. 02
(Dichiarazione d'urgenza)



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
Alberico Gambino

1. La presente legge e' dichiarata urgente, e ai sensi e per gli effetti dello Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.